SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1744)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1986, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. *Stampato Camera n.* **665**-*ter*) *derivante dallo stralcio di articoli dal disegno di legge* (V. *Stampato Camera n.* **665**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e dei disegni di legge (V. *Stampati Camera nn.* **115**, **149**, **210**, **376**, **713**, **900**, **1740**, **2526** *e* **2819**)

d'iniziativa dei deputati CARLOTTO, BALZARDI, CAVIGLIASSO, CONTU, ZAMBON, ZUECH (115); CRISTOFORI, GARAVAGLIA, MANCINI Vincenzo, ZAMBON, ZANIBONI, AIARDI, ANDREOLI, ARMELLIN, AUGELLO, BALESTRACCI, BIANCHI, BORRI, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CARLOTTO, CATTANEI, CIRINO POMICINO, CITARISTI, CONTU, FERRARI Silvestro, FIORI, FORNASARI, FOTI, GAROCCHIO, GRIPPO, IANNIELLO, LUCCHESI, MERLONI, PERRONE, PICANO, QUARENGHI, QUIETI, ROCELLI, RUSSO Ferdinando, RUSSO Giuseppe, RUSSO Raffaele, RUSSO Vincenzo, SCAIOLA, SEDATI, SINESIO, ZARRO, ZOPPI, ZUECH (149); MARTINAT, VALENSISE, ABBATANGELO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, MUSCARDINI PALLI (210); FRANCESE, BARBERA, BELARDI MERLO, BIRARDI, CERRINA FERONI, DANINI, GASPAROTTO, LODA, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS, MONTESSORO, MACCIOTTA, PALLANTI, POCHETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO (376); FERRARI Marte, BARBALACE, ZAVETTIERI, CRESCO, COLZI, FIANDROTTI, FINCATO GRIGOLETTO, ALBERINI, LENOCI (713); RALLO, VALENSISE, SOSPIRI (900); RIGHI, BODRATO, GITTI, CITARISTI, BIANCHINI, FALCIER, SAVIO, SANGALLI, VISCARDI, ANSELMI, ASTORI, AZZARO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BIANCHI di LAVAGNA, BONETTI, CARRUS, COLONI, CORSI, FERRARI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Collocamento - Formazione professionale - Occupazione*)

Silvestro, FRANCHI Roberto, GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, MORO, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PORTATADINO, REBULLA, RADI, RAVASIO, ROSINI, ROSSATTINI, SANZA, SILVESTRI, ZAMPIERI, ANDREOLI, ASTONE, AUGELLO, ARMELLIN, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI Guido, BIANCHI, BONFERRONI, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CARLOTTO, CASATI, CASINI Carlo, CONTU, DAL MASO, D'ACQUISTO, FERRARI Bruno, FIORI, ZUECH, FONTANA, FORNASARI, FOTI, GAROCCHIO, IANNIELLO, LATTANZIO, LEGA, LIGATO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MICHELI, MORA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, PASQUALIN, PERRONE, PERUGINI, ZOSO, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO Ferdinando, RUSSO Giuseppe, RUSSO Raffaele, SANTUZ, SARETTA, SINESIO, SORICE, STEGAGNINI, SULLO, VINCENZI, VITI, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI (1740); BELARDI MERLO, FRANCESE, BIANCHI BERETTA, BALBO CECCARELLI, AMADEI FERRETTI, BADESI POLVERINI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BOSI MARAMOTTI, BOTTARI, CALVANESE, CAPECCHI PALLINI, CECI BONIFAZI, COCCO, CODRIGNANI, COLOMBINI, COMINATO, DIGNANI GRIMALDI, FAGNI, FILIPPINI, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, LEVI BALDINI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MAINARDI FAVA, MIGLIASSO, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, PEDRAZZI CIPOLLA, SCARAMUCCI GUAITINI, TREBBI ALOARDI, UMIDI SALA (2526); ROSSI di MONTELERA (2819)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 1986

Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro

---

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

ART. 1.

(*Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego*).

1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne determina gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5, i lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal

direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al precedente comma dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

9. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei

datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

10. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

11. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

ART. 2.

(*Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici per l'impiego*).

1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale ed i recapiti periodici per l'impiego sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei recapiti periodici una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma precedente sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 3.

(*Commissioni regionali per l'impiego*).

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire e confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un membro della giunta regionale, designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vicepresidente. Previa intesa con il presidente della commissione, il vicepresidente può convocare la commissione e fissare l'ordine del giorno;

c) da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

d) da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

e) da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dei quali almeno uno designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

f) da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, purché rappresentati nel CNEL.

2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad

eccezione del presidente e del vicepresidente, viene nominato un supplente.

3. La commissione regionale per l'impiego è convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del vicepresidente, quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.

4. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere, per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

5. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della predetta commissione, o possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore, ovvero il sovraintendente regionale scolastico, od un suo delegato, o rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

7. Le commissioni regionali per l'impiego possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al precedente comma 4, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

8. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificato dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, nonché delle agenzie di cui al successivo articolo 28 gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

ART. 4.

(*Compiti delle commissioni regionali per l'impiego*).

1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificato dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) collaborano all'organizzazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale, nonché di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nel-

le liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminata;

c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;

e) stabiliscono, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e delle eventuali proroghe;

g) possono, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, determinare procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori, diverse da quelle in vigore;

h) la commissione regionale per l'impiego, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi del-

l'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.

ART. 5.

(*Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali*).

1. Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, le cui modalità e misure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

ART. 6.

(*Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

1. La direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

ART. 7.

(*Osservatorio del mercato del lavoro*).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa svolge le funzioni della

segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego ed inoltre:

a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;

b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;

d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere precedenti.

2. Presso l'osservatorio è istituita apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal dirigente della direzione generale, di cui al comma precedente, e da altri dieci membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal presidente dell'ISTAT, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento, definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni nelle regioni che abbiano istituito o che intendano istituire osservatori del mercato del lavoro, l'osservatorio di cui al comma 1 si avvarrà dei predetti osservatori sulla base di convenzioni stipulate dal

Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la regione interessata.

4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.

6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale potrà stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

ART. 8.

(Obblighi di informazione a carico delle imprese).

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *f)*, della legge 22 luglio 1961, n. 628, potranno essere assunte presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente.

3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro, nonché della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle amministrazioni ed enti pubblici interessati.

5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi precedenti mediante la trasmissione dei dati richiesti, secondo le modalità fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso le associazioni medesime.

ART. 9.

(*Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento*).

1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

1ª classe: lavoratori disoccupati ovvero che siano occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

3ª classe: pensionati titolari di trattamento di quiescenza.

2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego. Il reddito della casa in cui il lavoratore abita e di piccoli appezzamenti di terreno che non forniscono mezzi di sussistenza adeguati non concorrono alla valutazione della situazione economica e patrimoniale. A tal fine deve essere in ogni caso prevista per i coniugi entrambi disoccupati, sino all'avviamento al lavoro di uno di essi, l'attribuzione dell'intero punteggio per i figli a carico.

ART. 10.

(*Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento*).

1. Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, stabilisce le modalità di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le direttive per l'attività delle commissioni regionali per l'impiego.

ART. 11.

(*Assunzioni dirette*).

1. L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori, nonchè alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso.

2. L'assunzione diretta è ammessa altresì:

a) per il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

b) per il personale destinato a svolgere funzioni direttive.

3. Della avvenuta assunzione, i datori di lavoro, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono dare comunicazione alla sezione circoscrizionale competente per territorio entro quindici giorni.

ART. 12.

(*Richiesta numerica*).

1. Al lavoratore è data la facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di avviamento alle quali può utilmente concorrere. In caso di più richieste per lo stesso posto di lavoro, prevale quella del lavoratore che precede nella graduatoria gli altri richiedenti. In mancanza di iscritti nella propria lista in possesso della qualifica e professionalità richieste, la sezione circoscrizionale provvede affinché vengano informati i lavoratori in possesso dei prescritti requisiti, iscritti nelle liste di collocamento di una sezione viciniore o residenti nella stessa area urbana.

2. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente comma vengono determinate, fermo restando il disposto di cui all'articolo 3 della presente legge, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

(*Richieste di avviamento*).

1. Ferma restando ogni altra disposizione vigente in materia, la richiesta nominativa di lavoratori è ammessa anche:

a) per i lavoratori destinati ad imprese che impieghino non più di 35 dipendenti compresi i lavoratori da assumere ed esclusi gli apprendisti ed i giovani con contratto di formazione e lavoro;

b) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o mansioni di custodia di beni aziendali, ovvero mansioni implicanti maneggio di denaro o va-

lori, per le quali ultime sia prevista apposita indennità dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, nonché il personale, anche subalterno, delle istituzioni di carattere religioso, sociale, assistenziale ed educativo;

c) per i giovani di età inferiore a 26 anni che abbiano conseguito la qualifica richiesta presso un corso di formazione professionale della durata di almeno 1.200 ore, istituito o riconosciuto dalla regione, oppure presso un istituto professionale di Stato o riconosciuto, entro ventiquattro mesi dalla conclusione dell'attività formativa;

d) per le categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

e) per le qualifiche indicate dai contratti collettivi nazionali;

f) per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato per i quali è prescritta la richiesta numerica; la ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste, e nel caso di richieste singole o dispari, ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva.

2. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa, purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

3. Il nulla osta per le assunzioni, in accoglimento di richiesta nominativa, è ri-

lasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla corrispondente commissione circoscrizionale.

4. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

ART. 14.

(*Servizio di leva*).

1. Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio militare di leva mentre è iscritto nelle liste del collocamento, il periodo trascorso nel predetto servizio viene computato nell'anzianità di iscrizione ai fini della formazione della graduatoria delle predette liste.

ART. 15.

(*Accertamento della professionalità*).

1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento la sezione circoscrizionale per l'impiego può effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture ed organismi di formazione professionale competenti, previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.

ART. 16.

(*Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione*).

1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero

il trattamento economico e normativo offerto.

2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.

3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *e*), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

4. Al lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma si applicano le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13 della presente legge, salvo giustificato motivo.

ART. 17.

(*Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici*).

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le unità sanitarie locali, le province, i comuni e gli enti pubblici nazionali, regionali e locali, per ogni tipo di assunzione riguardante lavoratori non specializzati, da inquadrare nei primi livelli, sono tenuti a procedere sulla base di selezioni effettuate tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e avviati numericamente alla selezione. L'individuazione delle qualifiche per le quali deve essere avanzata richiesta numerica, le modalità dell'avviamento, nonché quelle della selezione tra i lavoratori avviati sono determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Fino all'emanazione dei predetti decreti le assunzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente.

ART. 18.

(*Assunzione mediante passaggio diretto*).

1. Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un'impresa alle dipendenze di un'altra è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno sei mesi, ad esclusione dei lavoratori dell'edilizia ed affini, per i passaggi nel settore medesimo.

2. Il limite temporale di cui al comma precedente non si applica quando il precedente rapporto di lavoro sia stato instaurato mediante avviamento su richiesta numerica, oppure quando l'assunzione, mediante passaggio diretto ed immediato, riguardi lavoratori che possono essere assunti direttamente o con richiesta nominativa.

3. Il limite di cui al comma 1 non si applica altresì quando il lavoratore, assunto mediante passaggio diretto ed immediato, venga conteggiato, su richiesta del datore di lavoro, fra quelli che ha facoltà di assumere mediante richiesta nominativa a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della presente legge.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può, con propri decreti, stabilire deroghe al limite temporale di cui al precedente comma 1 per lavoratori appartenenti a particolari settori produttivi.

5. Il nulla osta per il passaggio diretto ed immediato è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

ART. 19.

(*Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego*).

1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'im-

piego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.

3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di quindici giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa rimangono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 20.

(*Surrogazione dell'organo collegiale*).

1. Quando gli organi collegiali dell'impiego, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo è costituito.

ART. 21.

(*Norme per i detenuti e gli internati*).

1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

2. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

3. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

4. I detenuti e gli internati, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma trimestrale dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli *ex* detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro quindici giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, nulla è dovuto all'amministrazione penitenziaria, salvo la quota di mantenimento.

7. Per il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di svolgimento di attività autonome (artigianali, commerciali o agricole), artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto. In caso di lavoro a domicilio, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

ART. 22.

(Organi provinciali del collocamento e ricorsi).

1. La commissione di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale

è ammesso ricorso entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 13, commi 3 e 4, e 18, comma 5, della presente legge.

3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.

4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente. Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

ART. 23.

(*Cooperative di formazione*).

1. Ai fini della diffusione del sistema cooperativo possono essere costituite cooperative di formazione composte da lavoratori qualificati ed aventi lo scopo di gestire una impresa di produzione di beni e servizi avente anche il fine della formazione e del perfezionamento professionale di giovani assunti con il contratto di formazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, in misura pari ad almeno la metà del numero dei lavoratori.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai successivi commi del presente articolo, le cooperative debbono ottenere il riconoscimento della qualifica di cooperativa di formazione da parte dei competenti uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa adeguata istruttoria in ordine all'idoneità delle strutture, degli impianti e dei programmi di produzione, nonché dell'affidabilità, esperienza e competenza dei cooperatori associati.

3. Le regioni e gli enti locali, ivi comprese le comunità montane, possono espletare interventi di sostegno per le cooperative di formazione sia mediante interventi finanziari privilegiati sia affidando loro la gestione di beni o di servizi o di opere di interesse locale.

4. Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo hanno diritto, in aggiunta alle vigenti agevolazioni fiscali, ad una riduzione del 2 per cento dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto praticata nei diversi settori di produzione e di scambio.

5. Gli interventi assunti dagli enti locali e dalle regioni debbono trovare capienza nell'ambito degli stanziamenti e delle dotazioni di bilancio regionali.

ART. 24.

(*Disposizioni in materia di apprendistato*).

1. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di assumere non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.

2. In deroga al precedente comma, l'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

3. Il rapporto di apprendistato non può avere una durata inferiore a diciotto mesi. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non potrà essere superiore a 5 anni.

4. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.

5. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere particolari modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

6. L'età massima prevista dall'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è elevata a 29 anni.

7. Gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono computati per il periodo di due anni ai fini della qualificazione artigiana dell'impresa.

8. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la tra-

sformazione del rapporto a tempo indeterminato.

9. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

ART. 25.

(*Retribuzione degli apprendisti*).

1. Fermo restando che la misura della retribuzione globale degli apprendisti è demandata alla contrattazione collettiva di lavoro, la retribuzione degli apprendisti assunti dopo l'entrata in vigore della presente legge non può essere complessivamente inferiore al 50 per cento né superiore all'80 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la qualifica per la acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

ART. 26.

(*Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955*).

1. Ai rapporti di lavoro istituiti con coloro che siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il precedente articolo.

ART. 27.

(*Disposizioni in materia di contratto a termine*).

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltreché nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita:

a) nelle ipotesi individuate da contratti collettivi nazionali di lavoro stipu-

lati tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, nel caso di settori non disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro, da contratti collettivi di lavoro locali stipulati tra organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni predette o, in mancanza, da contratti aziendali. Per le stesse ipotesi, l'apposizione del termine è consentita ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi suddetti; i predetti contratti possono derogare all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230;

b) quando vi sia necessità di intensificazione temporanea, anche ricorrente, dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;

c) in caso di prestazioni richieste esclusivamente in determinati periodi dell'anno.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere *b*) e *c*), il datore di lavoro è tenuto a notificare idonea documentazione circa la sussistenza delle condizioni ivi previste e la loro durata all'ispettorato provinciale del lavoro non oltre la data di assunzione.

3. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato e siano soggetti a richiesta numerica hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa impresa con la medesima qualifica a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Nel settore turistico è ammessa la assunzione diretta di manodopera per la esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinati dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da parte dei datori di lavoro che applicano i contratti collettivi stessi. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.

TITOLO II

ESPERIMENTI PILOTA IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO

ART. 28.

(Esperimenti pilota e istituzione delle agenzie per l'impiego).

1. A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, negli ambiti territoriali di cui al comma successivo, sono effettuati esperimenti pilota al fine di valutare, con il concorso delle parti sociali, modalità di incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, e la promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e le sperimentazioni operative per nuove figure di lavoro. Per la realizzazione della sperimentazione vengono istituite agenzie per l'impiego.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, sono individuate, secondo criteri di priorità, le regioni ovvero le circoscrizioni nelle quali gli esperimenti saranno effettuati.

3. Gli esperimenti previsti dal precedente comma 1 avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 2.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le commissioni regionali delle regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di coordinamento degli esperimenti stessi.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale per l'impiego e le commissioni regionali, nonché gli organi di governo delle regioni interessate, nomina i direttori delle agenzie, ne determina la struttura ed il funzionamento e determina sia i contingenti di personale che, su indicazione del direttore, potrà essere assunto

con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore dell'agenzia può essere scelto tra personale estraneo alla pubblica amministrazione ed assunto con contratto a termine di diritto privato, purché sia in possesso dei requisiti professionali, di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

7. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

8. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

ART. 29.

(*Attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego*).

1. Negli ambiti territoriali di cui al comma 2 del precedente articolo le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma che precede sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che

adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

ART. 30.

(*Attività sperimentale delle regioni*).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego competente per territorio, può autorizzare, nei territori nei quali non vengono istituite agenzie per l'impiego, strutture appositamente costituite dalle regioni, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, a svolgere compiti di sperimentazione di cui al comma 1 dell'articolo 28, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

ART. 31.

(*Copertura finanziaria*).

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988 in complessive lire 412 miliardi, di cui lire 252 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento, lire 90 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego e lire 70 miliardi per il completamento del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata.

2. All'onere di 412 miliardi di cui al precedente comma, ripartito in lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 122 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: « Servizio nazionale per l'impiego », « Agenzie del lavoro sperimentali » e « Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.